



Regione Lombardia



Camera di Commercio
Mantova



Il SUAP delineato dai DPR 159 e 160 del 2010. Le sinergie e i rapporti tra SUAP e Ufficio del registro delle imprese

MM

Mantova, 13 dicembre 2010

CCIAA Mantova – Regione Lombardia

- I tre capisaldi del SUAP:
 - L'origine comunitaria
 - La matrice scia
 - Il *locus loci* del SUAP
- Dalla direttiva servizi ai DPR 159 e 160

I SUAP

Il 47° considerando della direttiva servizi

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un **interlocutore unico** tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. **La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale.** Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. **Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione.** Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.

Il 52° considerando della Direttiva 123

La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.

La direttiva servizi (art. 8)

Procedure per via elettronica

-  1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, **a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico** e le autorità competenti.

Conclusioni

MM

 Nella servizi si trovano tutti gli elementi che contraddistinguono l'attuale SUAP:

 Interlocutore unico

 Non interferenza nella divisione di compiti tra Autorità

 Collocazione presso la CCIAA, presso gli EE.LL. o presso privati (Ag.Imprese)

 Flussi documentali elettronici azionati telematicamente

MM

- I tre capisaldi del SUAP:
 - L'origine comunitaria
 - La matrice scia
 - Il *locus loci* del SUAP

La SCIA come presupposto
amministrativo del SUAP

■ D.L. 112/08 convertito in legge 133

■ Art. 38 *Impresa in un giorno*

- 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'*articolo 41 della Costituzione*, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
- 3. Con **regolamento**, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico ...
- a) attuazione del principio secondo cui, **salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40**, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva **in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento**, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*;
- a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40* e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
- b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

- c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
- ❖ d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI
 - ❖ e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
 - ❖ f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
 - ❖ g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
 - ❖ h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

- Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale **il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale**, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, **è sostituito da una segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria

- La segnalazione **è corredata** dalle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445 **nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati**, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all', relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, **essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni**, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, **salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti**.

Il nuovo articolo 19

MM

- L'attività oggetto della segnalazione **può** essere iniziata **dalla data della presentazione** della segnalazione **all'amministrazione competente.**

Il nuovo articolo 19 comma 2

- L'amministrazione competente, in caso di **accertata** carenza dei requisiti e dei **presupposti** di cui al comma 1, nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, **l'interessato provveda a conformare** alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, **in ogni caso non inferiore a trenta giorni**.

Il nuovo articolo 19 comma 3

- È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di **autotutela**, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. **In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci**, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui DPR 445, può **sempre e in ogni tempo** adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Il nuovo articolo 19 comma 3

- Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione **è consentito intervenire solo** in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Il quarto comma

MM

- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Il sesto comma

- I tre capisaldi del SUAP:
 - L'origine comunitaria
 - La matrice scia
 - Il *locus loci* del SUAP
- IL TITOLARE NATURALE DEL SUAP E' IL COMUNE

- Tanto il comma 3 lettera d) dell'art. 38, quanto l'art. 4, commi 1 e 4, e soprattutto comma 5 “I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio”, radicano in capo all'E.L. la titolarità del SUAP, ed infine il comma 10 che prevede che i Comuni entro 120gg. comunicano al MiSE la persitenza dei requisiti.
- La matrice del nuovo SUAP ricollegabile al DPR 447 conferma tale impostazione.

IL SUAP

MM

- Questo è il sostrato culturale e l'insieme dei presupposti giuridici sui quali nasce il nuovo SUAP.
- Il vecchio SUAP fu introdotto (proprio nella logica della semplificazione) dalla legge 447/98, ma non è di questo che oggi stiamo parlando
- Non è di questo che parla il decreto 59 quando dice "tramite il SUAP".
- Il nostro SUAP è quello dell'articolo 38 del DL 112/08

IL SUAP

LA DISCIPLINA DEL SUAP

IL SUAP

MM

- I decreti 159 e 160 vanno letti insieme
- Ed a loro volta vanno letti con disciplina SCIA e con decreto 59 e quindi a monte con la direttiva servizi.
- **Infatti:** il DPR 160 definisce il SUAP quale **unico soggetto pubblico** di riferimento territoriale **per tutti i procedimenti** che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi...le domande, sono presentate esclusivamente in **modalità telematica**...il SUAP **provvede all'inoltro telematico** della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento

IL SUAP

MM

- Ma il DPR 159 definisce le agenzie delle imprese **soggetti privati**, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria...
- E ne fissa l'ambito operativo: le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, **fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione**, in caso di istruttoria con esito positivo, **rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività**.
- Il DPR 160 si limita a distinguere al Capo III (procedimento automatizzato) ed al Capo IV (procedimento ordinario) due macrocategorie

IL SUAP

MM

- TAR FVG 28 giugno 2007, n. 466: nei provvedimenti autorizzatori facenti capo alla CCIAA, non c'è alcun potere autoritativo della CCIAA stessa. Manca la discrezionalità amministrativa della CCIAA.
- Tutti i principali atti autorizzatori (in senso lato) del registro delle imprese sono ricondotti all'alternativa **agenzia per le imprese** – **registro delle imprese**.
- Ma l'art. 6 del 160 dice che il soggetto interessato **può** avvalersi dell'Agenzia
- Nulla proibisce che a norma dell'art. 38 l'Agenzia svolga solo attività istruttoria a sostegno del SUAP.

IL SUAP

MM

- Il titolo autorizzatorio rilasciato dall'Agenzia o dal SUAP è quello già previsto dall'art. 38 lettera e) che afferma che l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico
- Principio ribadito dall'art. 5, § 5, del 160, "a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività".
- E che non può prescindere dalla SCIA

IL SUAP

MM

- Il portale impresainungiorno tra le altre cose ex art. 3 del DPR 160
 - prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- L'art. 6, comma 4, del 160 afferma che L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.
- Sono due procure diverse: la prima è operativa, la seconda consultiva.
- Per la prima se le modalità sono le stesse previste per comunica, si applica 3616/C

IL SUAP

MM

- L'art. 5 del 160, ribadisce il principio dell'art. 25, comma 3, del 59, affermando che la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. (che può essere presentata anche da Ag.Imprese)
- La SCIA sarà completa di tutti gli allegati anche tecnici.
- Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti,

Il SUAP e la SCIA

- A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, può avviare immediatamente l'**intervento** o l'**attività**.
- E come si coordina l'immediato inizio dell'attività (la ricevuta costitutiva) con la tempistica SCIA?
- Lo precisa l'ultimo comma dell'art. 5 del 160: **il silenzio** maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Il SUAP e la SCIA

- **Attenzione!!!**
- La SCIA presentata tramite com.unica trasforma l'ufficio del registro delle imprese in (pre)SUAP, e ciò significa che attraverso la com.unica possono essere veicolate vicende giuridiche totalmente estranee a quelle tipicamente registro delle imprese (ad es. SCIA edilizie e ciò spiega una serie di incisi previsti dalla normativa)

Il SUAP e la SCIA

MM

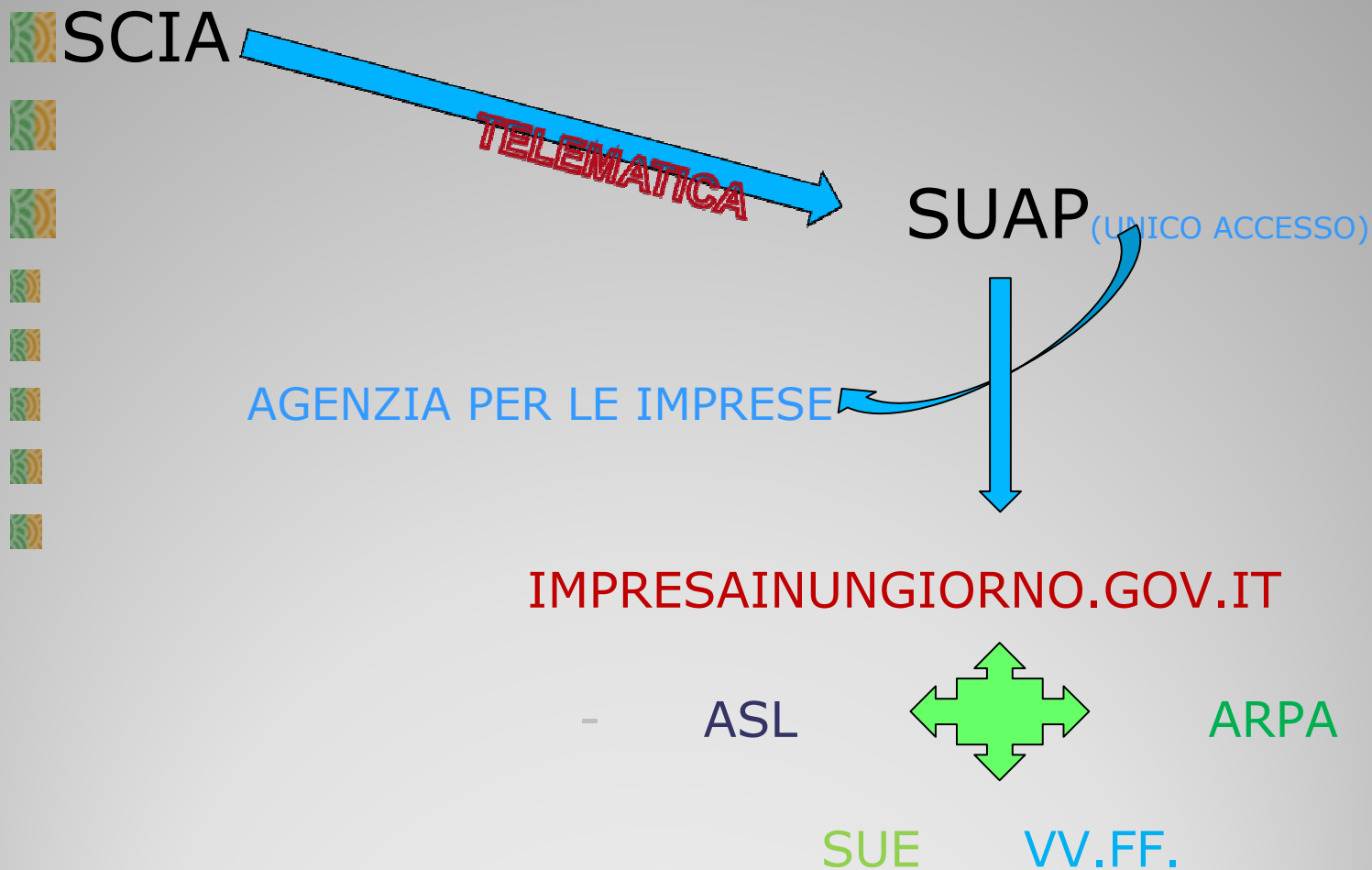


Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO TRADIZIONALE

SCIA



REGISTRO DELLE IMPRESE – INPS – INAIL – A.E. – CPA – DPL



TELEMATICA

CCIAA (UNICO ACCESSO)

SUAP

ASL

ARPA

SUE

VV.FF.

Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO COM.UNICA 3° COMMA

MM

- **SUAP + SCIA + COM.UNICA & Ag.Imprese**
- L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. (mod. tradizionale)
- L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5. (tramite com.unica)

Il SUAP e la SCIA

SUAP e COM.UNICA

MM

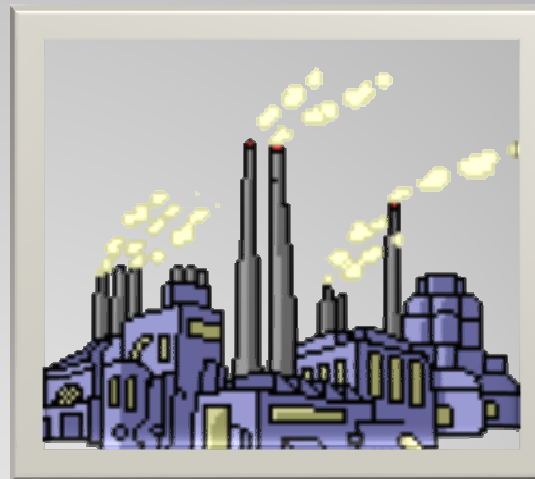
- Art. 9 Legge Bersani bis - La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
- L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che **costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge**
- DPR 160 - L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che **costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato**. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.

COM.UNICA & SUAP

MM



Com.unica
Nascita giuridica



SUAP
Nascita fattuale

Da com.unica al SUAP

- D.L. 112 art. 38

- d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), **esercitano** le funzioni relative allo sportello unico, **delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI

- D.Lvo 59 art. 25

- 4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, **l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi,** alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I rapporti EELL CCIAA

MM

- DPR 160 art. 4, § 5
- I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, **o in convenzione** con le camere di commercio

- DPR 160 art. 4, § 11
- Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'*articolo 12*, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, **è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio** territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'*articolo 12*, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, **sulla base della convenzione quadro** tra Unioncamere e ANCI.

I rapporti EELL CCIAA

MM

- Secondo Giannini dietro la formula delega esistono numerose ipotesi che vanno dalla semplice **delega di firma** che è tutta compresa in un rapporto gerarchico ed interno, **all'affidamento di poteri**, più o meno interno, alle deleghe dei Ministri ai SSS (più propriamente coadiuvazione interna), alle **deleghe di intere funzioni** che rappresenterebbe l'unica vera e propria delega in senso proprio. Se tale delega assume caratteri permanenti si è in presenza di **affidamento di attività**: il rapporto organizzativo è differente, in quanto vi è una figura soggettiva che ha la potestà di obbligare altra figura soggettiva ad assumere l'incarico di organizzare una certa attività e di svolgerla. L'attività si imputa all'affidatario, imputandosi all'affidante i risultati, anche se nell'atto organizzativo di affidamento si possono determinare tutte le modalità e clausole necessarie.

I rapporti EELL CCIAA

MM

- Secondo Galli si è in presenza di avvalimento quando un organo si serve della struttura di altro ente per svolgere le proprie funzioni, perchè ci sono carenze strutturali di personale, tecniche o di specializzazione.
- Peraltro la legge 246/05 ha espressamente previsto l'avvalimento di uffici e strutture tecniche da parte di altre P.A. sulla scorta degli accordi ex art. 15 della legge 241

I rapporti EELL CCIAA

MM

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito (articolo 23) ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, e ha disposto (articolo 24) che i comuni le esercitino attraverso un'unica struttura responsabile dell'intero procedimento.
- I comuni, singolarmente o in forma associata anche con altri enti locali, hanno individuato la struttura responsabile dell'intero procedimento nei confronti dei soggetti privati sia con riferimento ai compiti affidati ad altre strutture comunali sia a quelli affidati ad altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
- L'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha poi previsto che **gli enti locali possano avvalersi**, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. Sulla base di tale avvalimento viene a costituirsi una rete di amministrazioni, **nella quale la titolarità del procedimento é del comune** (attraverso la struttura individuata come responsabile) ma le altre amministrazioni ed enti pubblici ne sono parte integrante, con le conseguenti responsabilità relativamente alle fasi endoprocedimentali in cui sono coinvolte. **Il procedimento si conclude con il provvedimento del comune.**

Rapporti EELL CCIAA -- la circolare FP 8.7.99

MM

- 4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

I rapporti EELL CCIAA: l'articolo 4 comma 4

MM

- **DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 1**
- 1. Le Agenzie sono **soggetti privati**, **dotati di personalità giuridica** e costituiti **anche** in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

A margine ... l'Ag.Imprese

MM

• DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 2

- Possono costituirsi in Agenzia in forma **singola** o **associata**:
- a) salve le disposizioni attuative del capo II del *regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;
- b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;
- c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
- d) centri di assistenza tecnica di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'*articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165*, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;
- e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.

A margine ... l'Ag.Imprese

MM

- **DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 3**
- Le Agenzie **accertano** e **attestano** la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, **fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione**, in caso di istruttoria con esito positivo, **rilasciano dichiarazioni di conformità** che **costituiscono titolo autorizzatorio** per l'esercizio dell'attività.

A margine ... l'Ag.Imprese

MM

- **DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 3**
- nel caso di capo III del 160 (attività non discrezionale), l'agenzia verifica, dichiara la conformità e trasmette a SUAP
- il SUAP sostanzialmente archivia e non decorrono i termini della SCIA (60 gg.)
- si ha una traslazione del potere di verifica dalla CCIAA all'Agenzia.
- la verifica da ex post diventa ex ante

A margine ... l'Ag.Imprese